

Ordinanza del Governo del Land sulle misure di protezione da infezioni contro la diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ordinanza Corona – COVID-19)¹

del 25 giugno 2021

(nella versione valida dal 26 luglio 2021)

Sulla base dell'Art. 32 in combinato disposto con gli Art. 28 fino a 31 della Legge sulla protezione da infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 1045), che è stata modificata da ultimo dall'Art. 1 della Legge del 28 maggio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 1174), viene decretato quanto segue:

Parte 1 – Disposizioni generali

Art. 1

Obiettivo, livelli di incidenza, procedura

- (1) Lo scopo della presente Ordinanza è di combattere la pandemia del virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) per proteggere la salute dei cittadini, finché non è stata ancora raggiunta una immunizzazione sufficiente della popolazione. Nei casi, in cui si verifichi una elevata epidemia a livello regionale con un'incidenza su sette giorni superiore a 100, il Governo del Land si riserva il diritto di adottare adeguate misure aggiuntive.
- (2) Si applicano i seguenti livelli di incidenza:
 1. il livello di incidenza 1, se l'incidenza di sette giorni in una città o in un distretto raggiunge un valore non superiore a 10;
 2. il livello di incidenza 2, se l'incidenza di sette giorni in una città o in un distretto raggiunge un valore superiore a 10 e inferiore o uguale a 35;
 3. un livello di incidenza 3, se l'incidenza di sette giorni in una città o in un distretto raggiunge un valore superiore a 35 e inferiore o uguale a 50;
 4. un livello di incidenza 4, se l'incidenza di sette giorni in una città o in un distretto raggiunge un valore superiore a 50.
- (3) L'autorità sanitaria competente deve pubblicare immediatamente le opportune informazioni secondo la prassi locale non appena un valore dell'incidenza di sette giorni

¹Versione consolidata non ufficiale dopo l'entrata in vigore dell'Ordinanza del Governo del Land per la modifica dell'Ordinanza Corona del 23 luglio 2021 (emanata in situazione di emergenza ai sensi dell'Art. 4 della Legge sulla promulgazione e disponibile all'indirizzo <http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung>)

pubblicato dall'autorità sanitaria del Land e rilevante dal punto di vista del livello di incidenza in una città o in un distretto è stato superato o si è ridotto per cinque giorni consecutivi. I livelli di incidenza si applicano in ogni caso il giorno successivo al consueto annuncio comunicato secondo la prassi locale.

Art. 2

Norme generali di distanziamento ed igiene

- (1) Si raccomanda generalmente di mantenere una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone, di osservare una igiene adeguata e di ventilare i locali chiusi.
- (2) Nelle aree pubbliche e nelle strutture accessibili al pubblico deve essere mantenuta una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone, a meno che il rispetto di questo distanziamento minimo non sia irragionevole in singoli casi o sia necessaria una riduzione di tale distanziamento per motivi speciali. Questo non si applica alle riunioni di più persone consentite dalle restrizioni generali di contatto ai sensi dell'Art. 7 nonché per le altre eccezioni regolamentate nella parte 2.

Art. 3

Obbligo di indossare una maschera

- (1) E' obbligatorio indossare una maschera medica
- (2) Si consente un'eccezione all'obbligo di indossare una maschera ai sensi del par.1:
 1. in aree private,
 2. all'aperto, a meno che non si possa presumere che una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone non possa essere mantenuta in modo affidabile,
 3. per i bambini fino ai sei anni,
 4. per le persone, che possono dimostrare in modo credibile che l'uso di una maschera medica non è possibile o irragionevole per validi motivi di salute o altri motivi impellenti, per cui la giustificazione dei motivi di salute deve essere generalmente fornita dietro presentazione di un certificato medico,

5. se l'uso di una maschera è irragionevole o impossibile in singoli casi per ragioni altrettanto importanti e inconfutabili o se è prevista un'altra protezione almeno equivalente nei confronti di altre persone o
 6. nelle altre eccezioni regolamentate nella parte 2.
- (3) Nei luoghi di lavoro e nei locali commerciali resta impregiudicata l'Ordinanza sulla sicurezza del lavoro SARS-CoV-2 del 25 giugno 2021 (BAnz AT 28 giugno 2021 V1), nella stesura di volta in volta modificata.

Art. 4

Personae vaccinate, guarite e testate, prova

(1) Una persona vaccinata è una persona asintomatica, che è in possesso di un certificato di vaccinazione rilasciato ai sensi dell'Art. 2 punto 3 dell' Ordinanza COVID-19 sull'esenzione dalle misure di protezione dell'8 maggio 2021 (SchAusnahmV- BAnz AT 8 maggio 2021 V1).

(2) Una persona guarita è una persona asintomatica, che è in possesso di un certificato di guarigione rilasciato ai sensi dell'Art. 2 punto 5 SchAusnahmV.

(3) Una persona testata è una persona asintomatica, che

1. non ha ancora compiuto i sei anni o

2. è in possesso di un certificato di test negativo rilasciato a suo nome.

(4) Un certificato comprovante l'esecuzione di un test è un'attestazione ai sensi dell'Art. 2 punto 7 della SchAusnahmV,

1. redatto sul posto sotto la supervisione della persona, che deve verificare l'esistenza di un certificato del test effettuato,

2. eseguito nell'ambito di un test aziendale per garantire la sicurezza sul lavoro da parte del personale, che abbia la formazione o le conoscenze e l'esperienza necessarie a tale scopo o

3. eseguito o monitorato da un fornitore di servizi ai sensi dell'Art. 6 par. 1 dell'Ordinanza dell'8 marzo 2021 sui test del Coronavirus (BAnz AT 9 marzo 2021 V1).

Il test di base deve essere stato effettuato non più di 24 ore prima. Per gli alunni è sufficiente la presentazione di un test negativo certificato dalla loro scuola e risalente ad un massimo di 60 ore prima o un certificato di test equivalente attestato e prodotto dalla scuola; questa misura si applica - mutatis mutandis - agli asili.

(5) Nella misura, in cui la presentazione di un certificato di vaccinazione, guarigione o esecuzione del test sia richiesta dalle disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa, il fornitore, organizzatore o gestore è obbligato a verificare le prove.

Art. 5
Concetto di igiene

- (1) Nella misura, in cui un concetto di igiene deve essere elaborato in base alle disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa, i responsabili dovranno tener conto dei requisiti di protezione dalle infezioni secondo le circostanze concrete e specifiche del singolo caso. Il concetto di igiene deve descrivere le modalità di attuazione dei requisiti in materia di igiene, in particolare
1. il rispetto della distanza minima di 1,5 metri e la regolazione dei flussi di persone,
 2. la ventilazione regolare e sufficiente degli spazi interni,
 3. la pulizia regolare delle superfici e degli oggetti e
 4. le informazioni tempestive e comprensibili sui requisiti igienici in vigore.
- (2) Su richiesta dell'Autorità competente, i responsabili devono presentare il concetto di igiene e fornire, inoltre, informazioni sulla sua attuazione.

Art. 6
Elaborazione dati

- (1) Nella misura, in cui si devono elaborare i dati in base alle direttive della presente Ordinanza o sulla base della stessa con riferimento a questa normativa, tali dati possono essere raccolti e memorizzati da coloro, che sono tenuti ad elaborare i dati delle persone presenti, in particolare di visitatrici e visitatori, utenti o partecipanti e precisamente prendendo nota di nome e cognome, indirizzo, data e periodo della presenza e, se disponibile, il numero di telefono esclusivamente allo scopo di fornire informazioni al Dipartimento della Sanità Pubblica o alla Autorità di polizia locale ai sensi degli Art. 16, 25 della Legge sulla protezione da infezioni. Non occorrerà un ulteriore rilevamento nella misura, in cui i dati sono già disponibili. L'Art. 28a par. 4 commi da 2 a 7 della Legge sulla protezione dalle infezioni resta invariato.
- (2) Tutti coloro, che sono tenuti ad elaborare i dati, dovranno escludere dalla visita o dall'utilizzo della struttura o dalla partecipazione all'evento tutte le persone, che si rifiutano di fornire - in toto o parzialmente - i loro dati di contatto ai sensi del par.1 comma 1.

- (3) Nel caso, in cui i presenti comunichino i loro dati di contatto ai sensi del par.1 comma 1 a coloro che sono tenuti all'elaborazione di tali dati, dovranno fornire informazioni accurate.
- (4) La raccolta e l'archiviazione possono avvenire anche in una forma criptata end-to-end, che non può essere letta dal responsabile del trattamento dei dati secondo lo stato dell'arte, purché si garantisca che il dipartimento sanitario competente in materia riceva i dati - in caso di rilascio da parte del responsabile del trattamento dei dati - in una forma leggibile grazie ad una trasmissione sicura. Il modulo criptato end-to-end deve permettere la trasmissione dei dati al dipartimento sanitario per un periodo di quattro settimane. Se il trattamento dei dati è previsto in questo modo, si applica il par. 2, a condizione che il responsabile del trattamento dei dati debba soltanto garantire che la presenza di ogni persona sia registrata e memorizzata dall'applicazione digitale nel caso, in cui tale applicazione digitale richieda l'inserimento di diversi tipi di dati di cui al par. 1. Se il trattamento dei dati è previsto ai sensi del comma 1, si deve rendere possibile in alternativa un'analogia raccolta dei dati di contatto della persona interessata.

Parte 2 – Norme speciali

Art. 7

Restrizioni generali di contatto

(1) Sono consentiti incontri privati

1. nel livello di incidenza 1 con un totale non superiore a 25 persone,

2. nei livelli di incidenza 2 e 3 solo con i componenti del proprio nucleo familiare e altri tre nuclei familiari con un totale non superiore a 15 persone; i loro figli e fino a cinque altri bambini fino a 14 anni non vengono conteggiati,

3. nel livello di incidenza 4 solo con i componenti del proprio nucleo familiare e di un altro nucleo familiare, con un totale non superiore a cinque persone; i loro figli non vengono conteggiati fino all'età di 14 anni.

Se un nucleo familiare è già composto dal numero massimo di persone consentito o più persone, questo nucleo familiare può riunirsi con un'altra persona, che non fa parte del nucleo familiare.

(

2)Le coppie, che non convivono sono considerate un unico nucleo familiare.

(3) Con le restrizioni di contatto generale, le persone vaccinate e le persone guarite non vengono prese in considerazione nel determinare il numero di persone e famiglie.

(4) In casi di disagi sociali o per scopi altrettanto gravi e irrefutabili non si applicano le restrizioni generali di contatto.

Art. 8

Eventi

(1) Eventi come spettacoli teatrali, lirici e concerti, proiezioni di film, feste cittadine con un numero irrisorio di negozi fieristici, visite guidate della città, eventi informativi, feste aziendali e festeggiamenti di club sono consentiti

1. nel livello di incidenza 1

a) con e fino a un massimo di 1500 persone all'aperto e con e fino ad un massimo di 500 persone all'interno di spazi chiusi o

b) con e fino al 50 per cento della capacità consentita fino ad un massimo di 25.000 persone, dove la partecipazione è ammessa solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione,

2. nel livello di incidenza 2

a) con e fino ad un massimo di 750 persone all'aperto e con e fino a 250 persone in spazi chiusi o

b) con e fino al 50 per cento della capacità consentita con e fino ad un massimo di 25.000 persone, dove la partecipazione è consentita solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione,

3. nel livello di incidenza 3 solo con e fino ad un massimo di 500 persone all'aperto e con e fino ad un massimo di 200 persone all'interno di spazi chiusi, dove la partecipazione è consentita solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione,

4. nel livello di incidenza 4, solo con e fino ad un massimo di 250 persone all'aperto e con e fino ad un massimo di 100 persone all'interno di spazi chiusi, dove la partecipazione è consentita solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione.

Nel livello di incidenza 1 si applica l'obbligo di indossare una maschera medica, se il numero di partecipanti all'aperto supera i 300 e nei livelli di incidenza da 2 a 4 se il numero di partecipanti all'aperto supera i 200; questo non si applica ai posti assegnati in modo permanente, dove i sedili sono distanziati di 1,5 metri. Il requisito del distanziamento non si applica nei casi di cui al comma 1 punti 1 e 2 rispettivamente lettera b).

(2) Eventi privati come feste di compleanno e di matrimonio, il cui numero di partecipanti supera di gran lunga il numero consentito dalle riunioni di più persone autorizzate dalle restrizioni generali di contatto sono consentiti

1. nel livello di incidenza 1 con un massimo di 300 persone, dove la partecipazione a eventi in locali chiusi è consentita solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione,

2. nel livello di incidenza 2 con un massimo di 200 persone, dove la partecipazione a eventi in locali chiusi è consentita solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione,

3. nel livello di incidenza 3 con un massimo di 50 persone, dove la partecipazione è consentita solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione,

4. nel livello di incidenza 4 con un massimo di dieci persone, dove la partecipazione è consentita solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione.

Il requisito della distanza e l'obbligo di indossare una maschera medica non vengono applicati.

(3) Sono esenti dalle restrizioni di cui ai par. 1 e 2

1. riunioni di comitati di persone giuridiche, società e associazioni comparabili,
2. eventi, che servono a mantenere il lavoro, il servizio o le operazioni aziendali, la sicurezza e l'ordine pubblico o il benessere sociale,
3. eventi nell'ambito dei servizi e delle misure ai sensi dell'articolo 16 del Libro Ottavo del Codice Sociale – Assistenza all'infanzia e alla gioventù (SGB VIII), assistenza precoce ai sensi dell'ordinanza Corona sull'educazione familiare e l'assistenza precoce, nonché nell'ambito dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù, che si svolgono nel quadro dei servizi o delle misure ai sensi degli articoli 11, 13, 14, da 27 a 35a, da 41 a 42e ad eccezione dell'articolo 42a comma 3a del SGB VIII e
4. eventi per ragioni altrettanto gravi e inconfutabili.

(4) Chiunque organizza un evento deve elaborare un concetto di igiene ed effettuare l'elaborazione dei dati. I dipendenti e gli altri collaboratori non sono presi in considerazione nel determinare il numero consentito di persone.

(5) Gli eventi e le riunioni degli organi, parti di organi e altri organi dei rami legislativo, giudiziario ed esecutivo e dell'autoamministrazione nonché gli eventi di nomina e di campagna elettorale e la raccolta di firme di sostegno necessarie per le elezioni parlamentari e locali e per le proposte elettorali di partiti, associazioni elettorali e singoli candidati così come per referendum, mozioni popolari, petizioni cittadine e assemblee di residenti sono ammessi senza le restrizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. L'obbligo di indossare una maschera medica si applica solo ai visitatori di questi eventi.

(6) Un evento ai sensi di questa disposizione è un evento limitato nel tempo e nel luogo e

pianificato con un obiettivo o un'intenzione definita sotto la responsabilità di un organizzatore, persona, organizzazione o istituzione a cui partecipa specificamente un gruppo di persone.

Art. 9

Riunioni ai sensi dell'Art. 8 della Costituzione

- (1) In deroga alle restrizioni generali di contatto e ai regolamenti per gli eventi sono ammesse le riunioni destinate alla salvaguardia della garanzia costituzionale della libertà di riunione ai sensi dell'Art. 8 della Costituzione.
- (2) I responsabili della riunione dovranno adoperarsi per la stretta osservanza della regola del distanziamento ai sensi dell'Art. 2 par. 2. Le Autorità competenti possono stabilire ulteriori condizioni, per es. per il rispetto dei requisiti in materia di igiene.
- (3) Le riunioni possono essere vietate, se la protezione dalle infezioni non può essere ottenuta in altro modo, in particolare imponendo condizioni.

Art. 10

Eventi organizzati da comunità religiose e filosofiche e associazioni ideologiche non confessionali nonché eventi in caso di morte

- (1) In deroga alle restrizioni generali di contatto ed ai regolamenti vigenti per gli eventi sono consentite le manifestazioni organizzate da Chiese e comunità religiose e confessionali per la pratica della religione e sono pure ammessi eventi analoghi organizzati da associazioni ideologiche. Chiunque organizza un evento religioso deve elaborare in anticipo un concetto di igiene ed effettuare il trattamento dei dati.
- (2) In deroga alle restrizioni generali di contatto ed alle norme vigenti per gli eventi sono consentiti i funerali, le sepolture delle urne e i riti funebri. Chiunque organizza un evento di questo tipo deve elaborare un concetto di igiene ed effettuare il trattamento dei dati

Art. 11

Strutture culturali, ricreative e di altro tipo nonché trasporti

(1) Il funzionamento di istituzioni culturali come gallerie, musei, memoriali, archivi, biblioteche e istituzioni simili è aperto al pubblico

1. nei livelli di incidenza 1 e 2 senza le restrizioni di cui ai punti 2 e 3,

2. nel livello di incidenza 3 è consentita solo una persona ogni dieci metri quadrati o parte di essi,

3. nel livello di incidenza 4 è consentita solo una persona ogni 20 metri quadrati o parte di essi, per cui l'accesso è consentito solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione.

Per il ritiro e la restituzione di media (strumenti didattici e di informazione) in biblioteche ed archivi non è necessario un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione.

(2) La gestione di fiere e strutture simili è consentita al pubblico

1. nel livello di incidenza 1

a) solo una persona ogni tre metri quadrati o parte di essi o

b) senza limitazione di spazio, per cui l'accesso è consentito solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione,

2. nel livello di incidenza 2

a) solo una persona ogni sette metri quadrati o parte di essi o

b) solo una persona ogni tre metri quadrati o parte di essi, per cui l'accesso è consentito solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione,

3. nel livello di incidenza 3 è consentita solo una persona ogni dieci metri quadrati o parte di essi, per cui l'accesso è consentito solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione,

4. nel livello di incidenza 4 è consentita solo una persona ogni 20 metri quadrati o parte di essi, per cui l'accesso è consentito solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione.

(3) Il funzionamento di strutture ricreative per il tempo libero come parchi di divertimento, percorsi ad alta fune e strutture simili, bagni e laghi di balneazione con accesso controllato, saune e strutture simili devono essere aperte al pubblico nei seguenti casi

1. nei livelli di incidenza 1 e 2 senza le restrizioni di cui ai punti 2 e 3,

2. nel livello di incidenza 3 è consentita solo una sola persona ogni dieci metri quadrati o parte di essi, per cui l'accesso è consentito solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione,

3. nel livello di incidenza 4 è consentita solo una persona ogni 20 metri quadrati o parte di essi, per cui l'accesso è consentito solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione.

L'uso di bagni e strutture simili per scopi di servizio, per lo sport riabilitativo, lo sport scolastico, corsi di studi, lo sport agonistico o professionale così come per i corsi di nuoto per principianti o per scopi simili è consentito senza le restrizioni di cui al comma 1.

(4) L'esercizio della navigazione fluviale e lacustre nel traffico escursionistico, trasporto turistico su ferrovia, autobus e funivia e strutture simili è consentito

1. nel livello di incidenza 1 senza le restrizioni di cui ai punti da 2 fino a 4

2. nel livello di incidenza 2

a) con e fino ad un massimo del 75 per cento del numero di passeggeri regolarmente consentito o

b) con e fino ad un massimo del 100 per cento del numero di passeggeri regolarmente consentito con accesso autorizzato solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione,

3. nel livello d'incidenza 3 solo con e fino ad un massimo del 75 per cento del numero di passeggeri regolarmente consentito con accesso autorizzato solo dietro presentazione

di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione,

4. nel livello di incidenza 4 solo con e fino ad un massimo del 50 per cento del normale numero di passeggeri regolarmente consentito con accesso autorizzato solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione.

(5) La gestione di case di prostituzione, bordelli e strutture similari e qualsiasi altro esercizio del commercio della prostituzione come definito ai sensi dell'Art. 2 par. 3 della Legge sulla protezione della prostituzione

1. è generalmente consentito nel livello di incidenza 1, dove l'accesso è consentito solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione,

2. è consentito nel livello di incidenza 2 solo con una persona ogni dieci metri quadrati o parte di essi dell'area destinata al pubblico e nella misura, in cui i locali dove viene fornita la prestazione sessuale a pagamento non sono utilizzati da più di due persone contemporaneamente, per cui l'accesso è consentito solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'avvenuta esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione,

3. è vietato nei livelli di incidenza 3 e 4.

(6) Il funzionamento di discoteche, club e strutture similari

1. è consentito nel livello di incidenza 1 con e fino al 30 per cento della capacità consentita con un accesso permesso solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione,

2. è vietato nei livelli di incidenza da 2 a 4.

(7) Chi gestisce una struttura di cui ai paragrafi da 1 a 6 deve elaborare un concetto di igiene ed effettuare il trattamento dei dati; una elaborazione dei dati non è necessaria per il ritiro e la restituzione di media (strumenti didattici e di informazione) in biblioteche ed archi-

vi. Per il calcolo del numero di persone consentito è determinante l'area prevista per la circolazione del pubblico.

Art. 11a

Feste popolari

(1) Feste popolari e feste cittadine con negozi fieristici sono consentite

1. nel livello d'incidenza 1 e 2 senza le restrizioni di cui ai punti 2 e 3,
2. nel livello d'incidenza 3 solo con una persona ogni dieci metri quadrati o parte di essi, per cui l'accesso è permesso solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione,
3. nel livello d'incidenza 4 solo con una persona ogni venti metri quadrati o parte di essi, per cui l'accesso è permesso solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione.

(2) E' vietato l'uso di tendoni e palcoscenici all'aperto in occasione di eventi di cui al par. 1.

(3) Chi gestisce una struttura ai sensi del par. 1 deve elaborare un concetto di igiene ed eseguire un trattamento dei dati; un gestore deve assumersi in toto la responsabilità dell'organizzazione. La gestione è consentita solo con un accesso controllato dei visitatori. Per il numero consentito di persone è determinante l'area prevista per la circolazione del pubblico.

Art. 12

Istruzione extrascolastica, professionale e accademica

(1) Le offerte di educazione extrascolastica e per adulti come i corsi di educazione per adulti, le offerte di scuole di musica, d'arte e d'arte per giovani e offerte simili sono consentite

1. nei livelli di incidenza 1 e 2 senza le restrizioni di cui ai punti 2 e 3,
2. nel livello di incidenza 3 senza limitazione di partecipanti, dove la partecipazione è consentita solo dopo la presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione,

3. nel livello di incidenza 4 solo con un massimo di 100 persone all'aperto e con un massimo di 20 persone all'interno di locali chiusi, dove la partecipazione è consentita solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione.

L'obbligo di fornire la prova non si applica all'incontro di più persone consentito dalle restrizioni generali di contatto.

(2) Eventi di formazione professionale ai sensi della legge sulla formazione professionale o del Codice dell'Artigianato nonché esami e preparazione agli esami, attuazione di misure di politica del mercato del lavoro ed altri corsi di formazione e perfezionamento professionale, corsi di lingua e d'integrazione ed eventi organizzati secondo il programma di studi ai sensi dell'Ordinanza Corona, l'offerta di una formazione pratica e teorica di scuola guida, nautica e di volo e di esami pratici e teorici così come l'offerta di seminari di perfezionamento ai sensi dell'Art. 2b della Legge sulla circolazione stradale (StVG) e di seminari sull'attitudine alla guida ai sensi dell'Art. 4a della StVG e di corsi comparabili sono ammessi senza le restrizioni di cui al par. 1 comma 1. L'obbligo di indossare una maschera medica non si applica, se è possibile mantenere una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone in modo affidabile o se è consentito l'accesso ad un esame solo dopo presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione.

(3) Scuole per infermieri, scuole per le professioni sanitarie e scuole per il lavoro sociale sotto la responsabilità dipartimentale del Ministero degli Affari Sociali, istituti di perfezionamento e di formazione per le professioni infermieristiche e sanitarie nonché scuole per i servizi medici di emergenza e scuole sotto la responsabilità dipartimentale del Ministero delle aree rurali devono offrire due test rapidi COVID-19 ogni settimana scolastica agli studenti presenti in classe e al personale, che lavora presso gli istituti durante l'insegnamento in classe, ad eccezione delle persone vaccinate o guarite. I tempi e l'organizzazione dei test da eseguire sono stabiliti dall'amministrazione scolastica. L'accesso è consentito solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione. La prova del test è considerata fornita, se l'interessato ha partecipato al test ed è risultato negativo; ciò vale anche se il test non viene svolto presso la scuola prima o subito dopo l'ingresso nei locali scolastici, ma in un momento successivo della giornata scolastica. La prova non deve essere fornita

1. per la partecipazione agli esami intermedi e finali o alle valutazioni delle prestazioni necessarie per la valutazione,

2. per l'ingresso di breve durata nei locali della scuola, nella misura in cui questo sia assolutamente necessario per la partecipazione all'apprendimento a distanza (DAD) o

3. per l'ingresso da parte di fornitori di servizi, che è necessario per il funzionamento della scuola con breve preavviso o che si svolge al di fuori dell'orario di apertura.

Per gli esami intermedi e finali, la direzione della scuola deve adottare misure adeguate per separare le persone senza la certificazione comprovante l'esecuzione di un test dagli altri partecipanti all'esame.

(4) Chiunque fornisca formazione extrascolastica, professionale e accademica deve elaborare un concetto di igiene ed eseguire il trattamento dei dati.

Art. 13

Gastronomia, alloggi e luoghi di intrattenimento

(1) La gestione dei ristoranti, dei luoghi di intrattenimento e degli stabilimenti simili è

1. consentita nei livelli di incidenza 1 e 2 senza le restrizioni di cui ai punti 2 e 3,

2. nel livello di incidenza 3 è consentita solo una persona ogni 2,5 metri quadrati o parte di essi della superficie di ristorazione all'interno di locali chiusi e senza restrizioni del numero di persone all'esterno, per cui l'accesso ai locali chiusi è consentito solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione,

3. nel livello di incidenza 4 è consentita solo una persona ogni 2,5 metri quadrati o parte di essi della superficie di ristorazione all'interno di locali chiusi e senza restrizioni del numero di persone all'esterno, per cui l'accesso è consentito solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione.

È permesso fumare solo all'aperto nei livelli di incidenza da 2 a 4. Per la "vendita take away" ed il ritiro di bevande e alimenti esclusivamente per l'asporto non è necessario un

certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione.

(2) La gestione di refettori, mense negli istituti di istruzione superiore e accademie ai sensi della Legge tedesca sulle accademie e mense aziendali ai sensi dell'Art. 25 par. 1 della Legge tedesca sulla ristorazione (GastG) è destinata ai membri della rispettiva struttura e consentita

1. nei livelli di incidenza da 1 a 3 senza le restrizioni di cui al punto 2,
2. nel livello di incidenza 4, per cui l'accesso è consentito solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione; questo non si applica per il ritiro di bevande ed alimenti esclusivamente per l'asporto e per la "vendita take away".

(3) La gestione degli esercizi ricettivi e delle strutture similari è consentita

1. nei livelli di incidenza 1 e 2 senza le restrizioni di cui al punto 2,
2. nei livelli di incidenza 3 e 4, per cui l'accesso è consentito solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione; se non ci sono prove di vaccinazione o guarigione, si deve presentare un nuovo certificato attestante l'esecuzione del test ogni tre giorni.

(4) Chiunque gestisca una struttura di cui al par. 1 fino a 3 deve elaborare un concetto igienico e procedere al trattamento dei dati, che non è necessario per la distribuzione di bevande ed alimenti esclusivamente da asporto e per la "vendita take away".

Art. 14

Società commerciali e di servizi

(1) L'esercizio del commercio al dettaglio, di negozi e mercati, che sono destinati esclusivamente alla vendita di merci al consumatore finale, è consentito

1. nei livelli di incidenza 1 e 2 senza le restrizioni di cui al punto 2,

2. nei livelli di incidenza 3 e 4, dove è consentito un solo cliente ogni dieci metri quadrati o parte di essi della superficie di vendita.

Per i centri commerciali è determinante la rispettiva superficie di vendita totale. La restrizione dei metri quadrati dei livelli d'incidenza 3 e 4 non si applica a mercati, che si svolgono esclusivamente all'aperto.

(2) Nella misura, in cui una maschera medica non può essere indossata in modo permanente nel caso di un servizio corporale, il cliente deve presentare un certificato attestante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione per poter utilizzare il servizio; questo non vale per la fisioterapia e la terapia occupazionale, la logopedia e la podologia nonché la chiropratica medica e i servizi sanitari simili.

(3) Chiunque gestisca un'attività di vendita al dettaglio, un negozio, un mercato ai sensi del par. 1, un'attività commerciale o di servizi con traffico di clienti o una struttura simile deve elaborare un concetto di igiene ed eseguire il trattamento dei dati nel livello di incidenza 4. L'obbligo di trattamento dei dati non si applica ai negozi, che soddisfano i bisogni primari della popolazione e ai mercati, che si svolgono esclusivamente all'aperto.

Art. 15

Sport ed eventi sportivi

(1) Lo sport ricreativo e amatoriale è consentito

1. nei livelli di incidenza 1 e 2 senza le restrizioni di cui ai punti 2 e 3,
2. nel livello di incidenza 3 generalmente ammissibile, per cui la partecipazione è consentita solo previa presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione,
3. nel livello di incidenza 4, consentito solo all'aperto con un massimo di 25 persone e con un massimo di 14 persone all'interno di locali chiusi, per cui la partecipazione è consentita solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione; per la determinazione del numero consentito

di persone non si deve prendere in considerazione le persone vaccinate e quelle guarite.

Le restrizioni di cui ai punti 2 e 3 non si applicano all'incontro di più persone consentito dalle restrizioni generali di contatto.

(2) Le restrizioni del par. 1 non si applicano agli sport per scopi di servizio, sport riabilitativo, sport scolastici, attività di studio e sport d'élite o professionali.

(3) Gli eventi competitivi come quelli degli sport ricreativi, amatoriali, d'élite e professionali sono consentiti

1. nel livello di incidenza 1

a) con e fino ad un massimo di 1.500 spettatori all'aperto e con e fino a 500 spettatori in spazi chiusi o

b) con e fino ad un massimo del 50 per cento della capacità consentita con un massimo di 25.000 spettatori, per cui la presenza è autorizzata solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione,

2. nel livello di incidenza 2

a) con e fino ad un massimo di 750 spettatori all'aperto e con e fino ad un massimo di 250 spettatori in spazi chiusi o

b) con e fino ad un massimo del 50 per cento della capacità consentita con una massimo di 25.000 spettatori, per cui la presenza è ammissibile solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione,

3. nel livello di incidenza 3, solo con e fino ad un massimo di 500 spettatori all'aperto e con e fino ad un massimo di 200 spettatori all'interno di spazi chiusi, per cui la presenza è ammessa solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione,

4. nel livello di incidenza 4, solo con e fino ad un massimo di 250 spettatori all'aperto e con e fino ad un massimo di 100 spettatori all'interno di spazi chiusi, per cui la presenza è ammessa solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione.

Nel livello di incidenza 1, se il numero di spettatori supera i 300 e nei livelli di incidenza da 2 a 4 supera i 200 all'aperto, si applica l'obbligo di indossare una maschera medica; questo non si applica ai posti a sedere assegnati in modo permanente con sedili distanziati almeno di 1,5 metri. Il requisito della distanza non si applica nei casi di cui al comma 1 punti 1 e 2 e rispettivamente alla lettera b).

(4) I dipendenti e gli altri collaboratori nonché gli atleti non sono presi in considerazione per la determinazione del numero di spettatori consentito. Il numero consentito di atleti, che partecipano alle manifestazioni agonistiche è illimitato nei casi di cui al par. 2 e limitato a 100 persone all'aperto e 14 persone all'interno di spazi chiusi per gli sport ricreativi e dilettantistici nel livello di incidenza 4. Chiunque organizza una gara deve elaborare un piano igienico ed eseguire il trattamento dei dati.

Art. 16

Aziende di macellazione e impiego di lavoratori stagionali in agricoltura

(1) I dipendenti di

1. aziende di macellazione, sezionamento, lavorazione della carne e selvaggina nonché altre aziende, che producono e trattano prodotti alimentari a base di carne non lavorata con più di 30 dipendenti, se impiegati nel settore della macellazione e del sezionamento e

2. le aziende agricole, comprese le aziende di colture speciali, con più di dieci lavoratori stagionali, durante il periodo in cui sono impiegati i lavoratori stagionali,

devono fornire la certificazione attestante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione prima di iniziare a lavorare per la prima volta. Nei casi di cui al par. 1 punto 1 i dipendenti delle strutture operative, che hanno più di 100 dipendenti nell'area di macellazione e sezionamento sono soggetti a un ulteriore obbligo di test settimanale ai sensi dell'Art. 4 par. 4. Le persone vaccinate o guarite ai sensi dell'Art. 4 par. 1 e 2 sono

esenti dall'obbligo di effettuare un test di cui ai commi 1 e 2. I certificati del test, della vaccinazione o dell'avvenuta guarigione devono essere presentati all'operatore su richiesta. L'organizzazione e il finanziamento dei test sono a carico dell'operatore, a meno che non sia garantito il contrario. Nelle aziende agricole non vige l'obbligo di indossare una maschera medica al di fuori degli spazi chiusi.

(2) Chi gestisce una delle strutture di cui al par. 1 comma 1 deve fornire un concetto di igiene ed eseguire il trattamento dei dati. In deroga all'Art. 5 par. 2, il concetto di igiene deve essere presentato all'autorità sanitaria localmente competente. Nella misura, in cui quest'ultima trovi delle carenze, il concetto di igiene deve essere adattato immediatamente secondo le specifiche dell'autorità sanitaria.

(3) Su richiesta del gestore, l'autorità sanitaria localmente competente può consentire deroghe dagli obblighi del test di cui al par. 1 per i dipendenti in un'area di lavoro, se il gestore presenta motivi validi nell'ambito di un concetto di igiene specifico, che fanno apparire giustificabile tale deroga.

(4) Il gestore deve elaborare i dati dei dipendenti e dei visitatori dell'azienda. Nel caso di cui al par. 1 punto 2 sono trattati solo i dati dei dipendenti.

Parte 3 - Disposizioni finali

Art. 17

Ulteriori misure, decisioni di casi individuali, progetti modello

(1) Le autorità competenti possono, per giusta causa, consentire in singoli casi deroghe dai requisiti stabiliti dalla presente Ordinanza o sulla base della stessa. Il diritto delle autorità competenti in materia di adottare ulteriori misure di protezione contro il contagio resta impregiudicato dalla presente Ordinanza e dalle Ordinanze emanate sulla base della stessa.

(2) Il Ministero degli Affari Sociali può impartire istruzioni alle autorità competenti nell'ambito del servizio e della supervisione tecnica per misure regionali supplementari in caso di livelli eccezionalmente elevati di infezione (strategia dei punti caldi o hotspot).

(3) È vietato somministrare e consumare alcolici nei livelli di incidenza 3 e 4 nei luoghi pubblici indicati dalle autorità competenti.

(4) In accordo con il Ministero degli Affari Sociali, le autorità competenti possono approvare progetti modello. Nella misura, in cui i progetti modello si sono dimostrati validi dopo una

valutazione del Ministero degli Affari Sociali, quest'ultimo può autorizzare altri progetti simili su richiesta.

Art. 18

Autorizzazione ad emanare Ordinanze su strutture, esercizi commerciali, offerte e attività

(1) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero dell'Educazione e degli Affari Culturali è autorizzato ad emanare Ordinanze statutarie riguardanti

1. il funzionamento delle scuole di cui è responsabile dal punto di vista dipartimentale, le offerte dei servizi di assistenza all'infanzia forniti da scuole primarie affidabili e il doposcuola flessibile, i centri di assistenza al doposcuola e i centri di assistenza al doposcuola presso le scuole, gli asili nido per bambini, le classi di recupero della scuola primaria, gli asili nido scolastici e i centri di assistenza diurna all'infanzia

2. eventi ai sensi dell'Art. 10

al fine di proteggere dall'infezione da Coronavirus, stabilire condizioni, requisiti e altri regolamenti di attuazione, in particolare requisiti igienici, limiti massimi del numero di persone, divieti operativi, modalità di assistenza in emergenza e requisiti per la ripresa dell'attività operativa.

(2) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero della Scienza è autorizzato, di concerto con il Ministero degli Affari Sociali, ad emanare Ordinanze statutarie per il funzionamento di

1. università, accademie ai sensi della Legge sulle accademie, biblioteche e archivi,

2. sindacati studenteschi e

3. le istituzioni artistiche e culturali, nella misura in cui non sono elencate al punto 1 e al par. 5 e i cinema

per proteggersi dall'infezione da Coronavirus, stabilire condizioni e requisiti, in particolare requisiti igienici. Il comma 1 punto 1 non si applica all'Università di Polizia del Baden-Württemberg, incluso il Presidio di formazione dell'Università di Polizia del Baden-Württemberg e l'Università di diritto e amministrazione di Schwetzingen. Il Ministero dell'Interno può autorizzare deroghe alle restrizioni della presente Ordinanza per la Scuola di Polizia del Baden-Württemberg, incluso il Dipartimento di Educazione della Scuola di Polizia del Baden-Württemberg e il Ministero della Giustizia può autorizzare deroghe alle restrizioni della presente Ordinanza per la Scuola di Legge di Schwetzingen che sono necessarie per la formazione, gli studi e il perfezionamento e per la preparazione e lo svolgimento di esami e per la procedura di assunzione e può stabilire condizioni e requisiti, in particolare requisiti igienici, per la protezione contro il contagio da Coronavirus.

(3) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ad emanare un'Ordinanza per il funzionamento di

1. ospedali, strutture di cure preventive e riabilitazione, strutture per dialisi e ambulatori diurni,
2. strutture per persone con necessità di cura e sostegno o con disabilità,
3. strutture per i senzatetto,
4. progetti abitativi per l'assistenza ambulatoriale per l'aiuto a persone senza fissa dimora nonché comunità assistite ambulatorialmente da un fornitore di servizi responsabile ai sensi della legge sulla residenza, la partecipazione e l'assistenza infermieristica,
5. servizi di assistenza e supporto nella fase preparatoria e nel contesto dell'assistenza,
6. offerte di lavoro per la cura di bambini e giovani e assistenza sociale per la gioventù ai sensi degli Art. 11 e 13 del SGB VIII (Codice Sociale VIII), per la promozione dell'educazione nella famiglia ai sensi dell'Art. 16 del SGB VIII e per aiuti di sostegno,
7. scuole per infermieri, scuole per professioni sanitarie e scuole tecniche per i servizi sociali di sua competenza dipartimentale,
8. istituti di formazione e perfezionamento per le professioni infermieristiche e sanitarie e
9. scuole per le attività del servizio di soccorso
e a stabilire condizioni e requisiti, in particolare linee guida in materia di igiene per la protezione da infezioni da Coronavirus.

(4) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero della Giustizia è autorizzato a proteggere con l'emanazione di un'Ordinanza dall'infezione da Coronavirus e a stabilire

1. le condizioni e i requisiti, in particolare quelli igienici, per il funzionamento delle strutture di prima accoglienza nei Länder e
2. la quarantena delle persone appena accolte in una struttura di prima accoglienza del Land per la prima volta o dopo una lunga assenza.

(5) Il Ministero dell'Educazione e degli Affari Culturali e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati, ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG ad emanare Ordinanze congiunte sul funzionamento di

1. impianti sportivi pubblici e privati e centri sportivi, studi di fitness e yoga e lo svolgimento di competizioni sportive così come scuole di danza e balletto e istituzioni simili
2. bagni, incluse saune e laghi balneabili ad accesso controllato e
3. scuole di musica, scuole d'arte e scuole d'arte per giovani e istituzioni simili
per proteggersi dall'infezione da Coronavirus e stabilire le condizioni e i requisiti, in particolare quelli igienici.

(6) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero dei Trasporti e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati ad emanare Ordinanze congiunte per

1. il trasporto pubblico e turistico di passeggeri, compresi i servizi di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 1 comma 2 della GastG e
2. la formazione teorica e pratica della guida, della nautica e dell'addestramento al volo, gli esami teorici e pratici nonché i contenuti della formazione pratica iniziale e del perfezionamento degli esperti ed esaminatori ufficialmente riconosciuti per il traffico automobilistico, la nautica e l'addestramento al volo nonché le ulteriori offerte delle scuole guida che risultano direttamente dall'Ordinanza sulla patente di guida o dalla legge sul traffico stradale, stabilendo così le condizioni e i requisiti, in particolare quelli igienici, per la protezione contro l'infezione da Coronavirus.

(7) Il Ministero dell'Economia e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati, ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG ad emanare Ordinanze congiunte per

1. il commercio al dettaglio,
 2. il settore ricettivo,
 3. l'industria alberghiera e della ristorazione, comprese le strutture ricettive e della ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 1 comma 1 e par. 2 della GastG,
 4. fiere, mostre e congressi
 5. artigianato,
 6. saloni di parrucchieri, massaggi, cosmetici, abbronzatura, unghie, tatuaggi e piercing, studi di pedicure mediche e non mediche,
 7. luoghi di divertimento,
 8. parchi di divertimento compresi quelli gestiti come attività itineranti ai sensi dell'Art. 55 par. 1 del Codice delle professioni artigianali, commerciali ed industriali (GewO) e
 9. mercati ai sensi degli Articoli da 66 a 68 della GewO e
- stabilire le condizioni e i requisiti, in particolare quelli igienici, per la protezione contro l'infezione da Coronavirus.

(8) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato, di concerto con il Ministero competente pertinente, a stabilire con un'Ordinanza condizioni e requisiti, in particolare requisiti igienici, per proteggersi dall'infezione da Coronavirus per altre strutture, imprese, offerte e attività, che non sono disciplinate separatamente nella presente disposizione di legge.

Art. 19

Autorizzazione ad emanare Ordinanze sugli obblighi di quarantena

Ai sensi del comma 2 dell'Art. 32, il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ad emanare regolamenti mediante Ordinanza sugli obblighi di quarantena e altri obblighi e misure correlate per combattere il Coronavirus, in particolare

1. la quarantena delle persone malate, delle persone sospettate di avere contratto la malattia, delle persone sospettate di essere infette e delle persone, che hanno debellato la malattia in modo adeguato ai sensi dell'Art. 30 par. 1 comma 2 dell'IfSG,
 2. l'obbligo per i familiari delle persone a contatto con persone risultate positive al Coronavirus e delle persone risultate positive all'autotest di sottoporsi a un test PCR o rapido, ai sensi dell'Art. 28 par. 1 comma 1 dell'IfSG,
- nonché prescrivere deroghe e condizioni comprese ulteriori istruzioni a questo proposito.

Art. 20

Autorizzazione ad emanare Ordinanze per il trattamento dei dati personali

Il Ministero degli Affari Sociali e il Ministero dell'Interno sono autorizzati, ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, a disciplinare con Ordinanza congiunta ulteriori dettagli sul trattamento dei dati personali tra autorità sanitarie, autorità di polizia locale e forze di polizia, nella misura in cui questo fosse necessario per motivi di protezione delle infezioni

1. per proteggere i funzionari delle forze dell'ordine e i dipendenti delle autorità di polizia locale dalle infezioni durante le operazioni,
2. predisporre, attuare, monitorare e far rispettare le misure previste dalla legge sulla protezione dalle infezioni,
3. perseguire i reati penali e gli illeciti amministrativi ai sensi della legge sulla protezione dalle infezioni e sulla base delle Ordinanze legali emanate e
4. verificare l'idoneità alla detenzione o all'alloggio così come la necessità di un alloggio isolato in strutture di detenzione e nelle carceri.

Art. 21

Reati amministrativi

Un reato amministrativo ai sensi dell'Art. 73 par.1a punto 24 dell'IfSG è commesso da chiunque, intenzionalmente o per negligenza

1 non mantiene una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone in violazione dell'Art. 2 par. 2 comma 1,

2. non indossa una maschera medica in violazione dell'Art. 3 par. 1, dell'Art. 8 par.1 comma 2 o dell'Art.15 par. 3 comma 2,

3. non soddisfa l'obbligo di controllo del certificato attestante un test, una vaccinazione o una guarigione in violazione dell'Art. 4 par. 5 in combinato disposto con l'art. 8 par. 1 comma 1 punto 1 lettera b), punto 2 lettera b), punto 3 o 4, Art. 8 par. 2 comma 1, Art. 11 par. 1 punto 3, Art. 11 par. 2 punto 1 lettera b), punto 2 lettera b), punto 3 o 4, Art. 11 par. 3 comma 1 punto 2 o 3, Art. 11 par. 4 punto 2 lettera b), punto 3 o 4, Art. 11 par. 5 punto 1 o 2, Art. 11 par. 6 punto 1, Art. 11a par. 1 punto 2 o 3, Art. 12 par. 1 comma 1 punto 2 o 3, Art. 13 par. 1 comma 1 punto 2 o 3, Art. 13 par. 2 punto 2, Art. 13 par. 3 punto 2, Art. 14 par. 2 capoverso 1, Art. 15 par. 1 comma 1 punto 2 o 3, Art. 15 par. 3 comma 1 punto 1 lettera b), punto 2 lettera b), punto 3 o 4 o Art. 16 par. 1 comma 4,

4. non presenta un concetto di igiene su richiesta dell'autorità competente o non fornisce informazioni sulla sua attuazione in violazione dell'Art. 5 par. 2,

5. non esclude le persone, che rifiutano di raccogliere i propri dati di contatto in toto o in parte durante la visita o l'utilizzo della struttura o la partecipazione a un evento in violazione dell'Art. 6 par. 2,

6. fornisce informazioni errate sui dettagli di contatto in qualità di persona presente in violazione dell'Art. 6 par. 3,

7. partecipa ad una riunione privata in violazione dell'Art. 7 par. 1 comma 1,

8. organizza un evento, che supera il numero consentito di partecipanti o la capacità consentita in violazione dell'Art. 8 par.1 comma 1, Art. 8 par. 2 comma 1 o Art. 15 par. 3 comma 1,

9. partecipa ad un evento senza presentare un certificato attestante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione in violazione dell'Art. 8 par. 1 comma 1 punto 1 lettera b), punto 2 lettera b), punto 3 o 4, Art. 8 par. 2 comma 1, Art. 15 par. 1 comma 1 punto 2 o 3, Art. 15 par. 3 comma 1 punto 1 lettera b), punto 2 lettera b), punto 3 o 4,

10. organizza un evento o una festa popolare senza creare un concetto di igiene o elaborare dati in violazione dell'Art. 8 par. 4 comma 1, Art. 10 par.1 comma 2, Art. 10 par. 2 comma 2, Art. 11a par. 3 comma 1 o Art. 15 par. 4 comma 3,
11. non si adopera per garantire il rispetto della regola del distanziamento in violazione dell'Art. 9 par. 2 comma 1,
12. gestisce una struttura culturale, ricreativa o di altro tipo, un servizio di trasporto o organizza una festa popolare superando il limite della superficie o della capacità consentita o contravvenendo al divieto in violazione dell'Art. 11 par. 1 punto 2 o 3, Art. 11 par. 2 punto 1 lettera a), punto 2, 3 o 4, Art. 11 par. 3 comma 1 punto 2 o 3, Art. 11 par. 4 punto 2 lettera a), punto 3 o 4, Art. 11 par. 5 punto 2 o 3, Art. 11 par. 6 punto 1 o 2, Art. 11a par. 1 punto 2 o 3 o Art. 11a par. 2,
13. entra in un'istituzione culturale, ricreativa o di altro tipo, un servizio di trasporto o una festa popolare senza presentare la certificazione attestante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione in violazione dell'Art. 11 par. 1 punto 2 o 3, Art. 11 par. 2 punto 1 lettera b), punto 2 lettera b), punto 3 o 4, Art. 11 par. 3 comma 1 punto 2 o 3, Art. 11 par. 4 punto 2 lettera b), punto 3 o 4, Art. 11 par. 5 punto 1 o 2, Art. 11, par. 6 punto 1 o Art. 11a par. 1 punto 2 o 3,
14. gestisce una struttura culturale, ricreativa o di altro tipo o un servizio di trasporto senza aver elaborato un concetto di igiene o senza aver effettuato un trattamento dei dati in violazione dell'Art. 11 par. 7 comma 1,
15. offre un'istruzione extrascolastica o per adulti superando il numero consentito di persone in violazione dell'Art. 12 par. 1 punto 3,
16. partecipa a un'offerta di istruzione extrascolastica senza presentare una certificazione comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione in violazione dell'Art. 12 par. 1 punto 2 o 3,
17. gestisce un ristorante, una sala giochi o una struttura simile superando il limite di superficie consentito in violazione dell'Art. 13 par.1 comma 1 punto 2 o 3 o consente di fumare in locali chiusi in violazione dell'Art. 13 par.1 comma 2,
18. entra in un ristorante, in un luogo di divertimento, in un refettorio, caffetteria, mensa aziendale, struttura ricettiva o una struttura simile senza presentare una certificazione attestante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione in violazione dell'Art. 13 par. 1 comma 1 punto 2 o 3, Art. 13 par. 2 punto 2 o Art. 13 par. 3 punto 2,
19. gestisce un ristorante, un luogo di intrattenimento, un refettorio, una caffetteria, una mensa aziendale, una struttura ricettiva o una struttura simile senza aver elaborato un concetto di igiene o aver effettuato un trattamento dei dati in violazione dell'Art.13 par. 4,

20. gestisce un'attività di vendita al dettaglio, un negozio o una struttura simile superando il limite di superficie consentito in violazione dell'Art.14 par. 1 comma 1 punto 2,
21. utilizza un servizio senza presentare la certificazione attestante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione in violazione dell'Art. 14 par. 2 capoverso 1,
22. gestisce un'attività di vendita al dettaglio, un negozio, un'attività di servizi con traffico di clienti o una struttura simile senza elaborare un concetto di igiene o eseguire un trattamento dei dati in violazione dell'Art.14 par. 3 comma 1,
23. pratica sport ricreativi o amatoriali superando il numero di persone consentito in violazione dell'Art.15 par. 1 comma 1 punto 3,
24. partecipa a uno sport ricreativo o amatoriale senza presentare un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione in violazione dell'Art. 15 par. 1 comma 1 punto 2 o 3,
25. non finanzia né organizza alcun test in qualità di gestore in violazione dell'Art. 16 par. 1 comma 5,
26. non elabora né presenta un concetto d'igiene o non lo adatta immediatamente o non esegue il trattamento dei dati in violazione dell'Art. 16 par. 2.
27. serve o consuma alcolici in violazione dell'Art. 17 par. 3.

Art. 22

Entrata in vigore, scadenza

- (1) La presente Ordinanza entra in vigore il 28 giugno 2021; contemporaneamente cessa di essere in vigore l'Ordinanza Corona del 13 maggio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 431), modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 18 giugno 2021 (emanata in situazione di emergenza ai sensi dell'Art. 4 comma 1 della Legge sulla promulgazione e disponibile in Internet all'indirizzo qui di seguito indicato: <https://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung>).

In deroga al comma 1, gli articoli 1, 18 e 22 entrano in vigore il giorno della promulgazione.

I provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza Corona del 23 giugno 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 483), che è stata modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 17 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 1052) o i provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza Corona del 30 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 1067), che è stata modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 26 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 249) o i provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza Corona del 7 marzo 2021

(Gazzetta Ufficiale Federale pag. 273), che è stata modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 19 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 298) o in base all'Ordinanza Corona del 27 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 343), che è stata modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 1. maggio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 417) o i provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza Corona del 13 maggio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 431), che è stata modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 18 giugno 2021 (emanata in situazione di emergenza ai sensi dell'Art. 4 comma 1 della Legge sulla promulgazione e disponibile in Internet all'indirizzo **Fehler! Linkreferenz ungültig.**) continueranno a essere in vigore fino alla loro scadenza ai sensi del par. 2 comma 2.

- (2) La presente Ordinanza cessa di essere in vigore alla scadenza del 23 agosto 2021. Nello stesso tempo cessano di essere in vigore tutti i provvedimenti legislativi, che sono stati emanati in base alla presente Ordinanza, alle Ordinanze del 23 giugno 2020, 30 novembre 2020, 7 marzo 2021, 27 marzo 2021 o 13 maggio 2021 a meno che non siano stati preventivamente abrogati.

Stoccarda, 25 giugno 2021

Il Governo del Land Baden-Württemberg:

Kretschmann

Strobl

Dr. Bayaz

Schopper

Bauer

Walker

Dr. Hoffmeister-Kraut

Lucha

Gentges

Hermann

Hauk

Razavi

Hoogvliet